

DELIBERA N. 244/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI DUEVILLE (VI) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;*”

VISTA la nota del 18 giugno 2024 (prot. n. 0168219) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Dueville a seguito della segnalazione presentata dal candidato Sindaco Stivan Giuliano per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento alla diffusione “*da un indirizzo e-mail istituzionale del Comune di Dueville (segreteria@comune.dueville.vi.it)*” di “*una lettera di saluto e ringraziamento del Sindaco dott.ssa Giuseppina Armiletti a tutte le Associazioni del territorio comunale attraverso una lista broadcast contenente gli indirizzi di posta elettronica ordinaria alle stesse riferibili*”. In particolare, il Comitato, nel rilevare che la comunicazione oggetto della segnalazione non riveste i caratteri di impersonalità (presenza del logo del Comune e dell’indicazione del Sindaco a firma della lettera, e diffusione attraverso un indirizzo e-mail istituzionale) e dell’indispensabilità, ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di cui all’art. 9, comma 1, della legge 28/2000;

PRESO ATTO che il Comune di Dueville non ha presentato le proprie controdeduzioni a seguito della richiesta formulata dal Comitato in data 6 giugno 2024;

PRESA VISIONE della mail, allegata alla segnalazione, del 5 giugno 2024 inviata dall’indirizzo “*segreteria@comune.dueville.it*” con oggetto “*Saluto e ringraziamento del Sindaco*” che reca in allegato una lettera indirizzata alle “*Associazioni*” firmata dal Sindaco di Dueville, Giusy Armiletti, nella sua veste istituzionale. La lettera riporta nell’intestazione il logo del Comune di Dueville e contiene valutazioni personali del Sindaco sul proprio operato (“*Ce l’ho messa tutta per assolvere al meglio delle mie forze e capacità questo compito, assieme a un gruppo che ha condiviso con me quell’idea di bene comune e comunità alla quale ho sempre creduto*”);

CONSIDERATO che l’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non*”

neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che l'invio della lettera di *“Saluto e ringraziamento del Sindaco”* recante la firma del Sindaco e il logo del Comune di Dueville tramite la mail istituzionale *“segreteria@comune.dueville.it”* è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO inoltre che l'iniziativa in questione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative previste per l'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale posta in essere dal Comune di Dueville, oggetto di contestazione, non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace

assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto la lettera di *“Saluto e ringraziamento del Sindaco”* indirizzata alle *“Associazioni”* non è indispensabile per l'efficace funzionamento dell'ente. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza della firma del Sindaco e del logo del Comune oltre che di dichiarazioni direttamente riferibili al Sindaco rende la predetta comunicazione non conforme a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione della lettera via mail, oggetto di segnalazione, integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere la proposta di sanzione formulata dal Comitato Regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Dueville di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, il seguente messaggio:

“L'Amministrazione del Comune di Dueville è stata sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 244/24/CONS recante “Ordine nei confronti del Comune di Dueville per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28” in relazione all'invio, tramite la mail istituzionale segreteria@comune.dueville.it, della lettera di “Saluto e ringraziamento del Sindaco” indirizzata alle “Associazioni”.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Dueville e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba